



Linee Guida per il rilascio della carta d'identità ai migranti

(in queste Linee Guida ci occupiamo degli stranieri)

Le presenti Linee Guida sono destinate agli operatori dei Centri di accoglienza e agli operatori anagrafici. E' bene specificare cosa si intende per migranti e cosa per stranieri.

CHI E' IL MIGRANTE?

Secondo il Comitato europeo sulle migrazioni, il termine "migrante" è utilizzato ... con riferimento, a seconda del contesto, agli emigranti, ai migranti che ritornano, agli immigrati, ai rifugiati, alle persone sfollate e/o ai membri di popolazione minoritarie che si sono create attraverso l'immigrazione.

Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM) migrante è la parola che copre tutti i casi in cui la decisione di emigrare è presa liberamente dall'individuo preoccupato per ragioni di opportunità personale e senza l'intervento di una forza esterna.

In queste Linee Guida ci occupiamo degli stranieri

CHI E' LO STRANIERO?

L'art. 1 del Decreto Ministero Interno 18 dicembre 2000 definisce lo straniero:

“ il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea a cui è rilasciato il permesso o la carta di soggiorno”.

L'art. 2 del d.lgs 142 del 2015 “il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide”.

In base alla normativa quindi il termine straniero viene utilizzato per identificare il cittadino extra comunitario.

QUALI SONO I REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI STRANIERI PER OTTENERE LA CARTA DI IDENTITÀ' ?

REQUISITI:

RESIDENZA (ISCRIZIONE ANAGRAFICA)

a) **iscrizione anagrafica in ANPR, previa verifica della regolarità del soggiorno.**

La verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini extracomunitari precede l'iscrizione anagrafica e costituisce una condizione di ricevibilità della domanda.

b) un documento idoneo a dimostrare l'identità del richiedente (il permesso di soggiorno è titolo valido e sufficiente per procedere all'identificazione del richiedente).

Il permesso di soggiorno è il titolo che legittima la permanenza dello straniero in Italia per periodi superiori a 90 giorni.

PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA

	<h1>Non UE</h1>
<p>Cittadini comunitari che migrano dai 27 paesi membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.</p>	<h2>STRANIERI</h2>  <h3>Cittadini extra comunitari</h3>
<p>La gestione anagrafica del cittadino comunitario è disciplinata in Italia:</p> <p>dalla Legge anagrafica, L. n. 1228/1954</p> <p>dal Regolamento anagrafico della popolazione residente, D.P.R. 223 del 1989</p>	<p>La gestione anagrafica del cittadino straniero (extracomunitario) è disciplinata oltre che dalla legge anagrafica e dal regolamento anagrafico dal dlgs 286/1998 e dal Regolamento di attuazione DPR 394/1999.</p> <p>L'art. 5 del dlgs 286 del 1998 dispone che <i>"possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4 che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati e in corso di validità.</i></p> <p>Condizione di ricevibilità della domanda di iscrizione anagrafica dello straniero è la regolarità del soggiorno; occorre pertanto esibire all'ufficiale d'anagrafe il titolo di soggiorno.</p>

IL PRIMO REQUISITO PER RICHIEDERE LA CARTA D'IDENTITÀ È:

L'iscrizione all'anagrafe.

Per iscriversi all'anagrafe occorre sempre compilare e sottoscrivere la dichiarazione anagrafica presso gli uffici anagrafici dei Comuni, che deve essere corredata dalla documentazione richiesta dalla vigente normativa.

**NELL'AMBITO DEGLI STRANIERI IMPORTANTE DISTINGUERE TRA:
richiedenti protezione internazionale o richiedenti asilo e rifugiati perché diversa è la validità della carta di identità.**

I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O RICHIEDENTI ASILO

Sono gli stranieri, quindi cittadini di Paesi non dell'Unione Europea che hanno presentato la domanda di protezione internazionale perché hanno timore fondato di essere perseguitati per motivi di razza, religione, opinione politica, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Al richiedente asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno valido nel territorio nazionale per 6 mesi che viene prorogato fino alla decisione della domanda.

La domanda di protezione internazionale è diretta a ottenere :



lo status di rifugiato o in subordine lo status di protezione sussidiaria.

I RIFUGIATI

La domanda di protezione internazionale è diretta a ottenere lo status di rifugiato che può essere riconosciuto a una persona che faccia richiesta di asilo da uno stato membro della convenzione di Ginevra del 1951. Il riconoscimento dello status di rifugiato è subordinato all'esame della Commissione territoriale. Il permesso di soggiorno derivante da questo tipo di protezione ha durata quinquennale e può essere rinnovato. Nel periodo di soggiorno in Italia chi è titolare di questo tipo di protezione può lavorare, accedere al servizio sanitario nazionale, alle prestazioni assistenziali o ai servizi per il diritto allo studio.

CHI SONO I TITOLARI DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA?

La protezione sussidiaria è un'altra forma di protezione internazionale, in questo caso prevista dall'Unione europea e recepita dal diritto italiano, aggiuntiva che viene riconosciuta a chi non rientri nella definizione di rifugiato. Viene riconosciuta se a seguito della valutazione dell'istanza non sussistono i requisiti per concedere lo status di rifugiato perché non sussistono i rischi di una persecuzione individuale ma sussistono fondati motivi di ritenere che nel caso di rientro nel paese d'origine la persona possa subire un grave danno e a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Anche in questo caso il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria dura 5 anni ed è rinnovabile.

(Informazioni complete in materia possono essere richieste alla Questura)

Cosa serve per l'iscrizione anagrafica?



DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	VALIDITÀ DEL PERMESSO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
<p>permesso di soggiorno per richiesta di asilo</p> <p>o anche</p> <p>la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 che costituisce permesso di soggiorno provvisorio</p> <p>entrambi sia il permesso che la ricevuta devono essere muniti di foto</p> <p>Non è indispensabile il possesso del passaporto purché i dati siano desumibili dal permesso di soggiorno o dalla ricevuta della domanda che devono contenere la foto</p>	<p>Il permesso di soggiorno per richiesta asilo è valido nel territorio nazionale per sei mesi, è rinnovabile fino alla decisione della domanda. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta rilasciata in fase di verbalizzazione della domanda costituisce permesso di soggiorno provvisorio.</p> <p>Se la domanda è accolta il permesso di soggiorno rilasciato è valido 5 anni.</p>	<p>Art. 2 del dlgs 25/2008</p> <p>L'art. 3, comma 2, lett. a) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n.130, in vigore dal 22-10-2020, ha sostituito l'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, disposizione abrogata dall'articolo 13 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 9 luglio 2020.</p> <p><u>- Art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951</u></p> <p>CIRCOLARE DAIT n. 11/2020</p>

PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE OSPITATI NEI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA E NELLE STRUTTURE TEMPORANEE SI APPLICA L'ISTITUTO DELLA CONVIVENZA ANAGRAFICA.

L'ospitalità nei centri collettivi di accoglienza per richiedenti asilo può configurarsi tra le convivenze anagrafiche previste dall'art. 5 del Regolamento anagrafico DPR n. 223/89 in quanto ospitano persone coabitanti per motivi di assistenza. A capo della convivenza è posto un Responsabile che dichiara all'anagrafe la dimora abituale degli ospiti e quindi ne chiede l'iscrizione anagrafica.

Per coloro che sono accolti nei centri di accoglienza o strutture di cui agli art. 9, 11 e 14 del D.lgs n. 142/2015 a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno o la ricevuta, il centro o la struttura rappresentano il luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica.

Il Responsabile della convivenza, entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, deve comunicare al competente ufficio anagrafe le variazioni della convivenza.

La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.

In altri casi di migranti non rientranti nella categoria di richiedenti protezione internazionale il permesso di soggiorno può essere sostituito da altro titolo.

RICHIEDENTE	Cosa serve per iscrizione in anagrafe	Riferimento normativo
Richiedente rinnovo del permesso di soggiorno	copia del permesso di soggiorno scaduto e ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.	Circolare DAIT n. 42 del 17/11/2006 Circolare Ministero dell'Interno n. 9 del 27/4/2012 allegato A In tal caso occorre effettuare comunicazione alla Questura che si tratta di iscrizione effettuata ai sensi della Direttiva del 5/8/2006

Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, le persone straniere devono andare all'anagrafe per **rinnovare la dichiarazione** di dimora abituale.

Anche i migranti lavoratori per ottenere la Carta di identità devono iscriversi in anagrafe

IPOTESI RICHIEDENTE	Cosa serve per iscrizione in anagrafe	Riferimenti normativi
Lavoro subordinato	copia del passaporto o valido titolo copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'immigrazione ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante la presentazione della richiesta di permesso domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato	Circolare DAIT n. 16 del 2/4/2007) (Circolare M. Interno n. 9 del 27/4/2012) In tal caso occorre effettuare comunicazione alla Questura che si tratta di iscrizione effettuata ai sensi della Direttiva del 20/2/2007

IPOTESI RICHIEDENTE	Cosa serve per iscrizione in anagrafe	Riferimenti normativi
Migranti per ricongiungimenti familiari : sono coloro che raggiungono parenti	ricevuta di primo rilascio e nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dallo	Circolare DAIT n. 43 del 2/8/2007

stretti che si erano già trasferiti all'estero	Sportello Unico per permesso di soggiorno per motivi familiari	
--	--	--

Ai cittadini ucraini viene rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea la cui scadenza è prorogata in automatico fino al 31.12.2024.

OTTENUTA L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA E ACCERTATA LA DIMORA ABITUALE È POSSIBILE RICHIEDERE LA CARTA DI IDENTITÀ.

Si rammenta che l'art. 19 del Regolamento Anagrafico al comma 2 dispone che “ *L'ufficiale d'anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza della dimora abituale **di chi richiede l'iscrizione** o la mutazione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale d'anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.* “

A COSA SERVE LA CARTA DI IDENTITÀ' ?

La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia.

Articolo 288 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 - "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza".

La carta d'identità delle persone straniere è un documento di riconoscimento che vale solo sul territorio italiano e consente l'identificazione, non è valida per l'espatrio, né conferisce la cittadinanza italiana.

CHI RILASCIA LA CARTA DI IDENTITÀ' ?

La carta di identità deve essere rilasciata agli stranieri dal Sindaco, o suo delegato, del Comune di residenza o di dimora.

La/il delegato del Sindaco è l'**Ufficiale d'anagrafe**.

Il richiedente deve **presentarsi personalmente** all'Ufficio Anagrafe del Comune.

Al momento della richiesta, se si tratta di minore deve essere accompagnato da almeno un genitore.

DOVE SI RILASCIA?

Si rilascia presso gli Uffici Anagrafe dei Comuni.

In alcuni Comuni è possibile prenotare l'appuntamento.

E' consigliabile consultare i siti web istituzionali dei Comuni per maggiori informazioni anche in ordine ai giorni e agli orari di ricevimento. (pag. 10)

Nelle città ove sono state istituite le Circoscrizioni occorre informarsi del rilascio anche presso queste ultime. Ad esempio al Comune di Messina la carta di identità viene rilasciata oltre che a Palazzo Zanca anche presso la prima, seconda, quinta e sesta Circoscrizione.

COSA SERVE?

a) Documento di identità o permesso di soggiorno valido o ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;

b) 2 foto uguali formato tessera, recenti per la carta di identità cartacea che viene rilasciata solo ai richiedenti protezione internazionale.

1 foto formato tessera per la CIE, carta identità elettronica.

3) codice fiscale

COME DEVONO ESSERE LE FOTOGRAFIE PER LA CARTA DI IDENTITÀ?

Una nota del Ministero dell'Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 dicembre 2005 ha fornito delle indicazioni ufficiali in merito alle caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per i documenti di identità.

QUALITÀ DELLA FOTOGRAFIA Le fotografie devono presentare le seguenti caratteristiche: - risalire a non più di sei mesi prima - avere una larghezza di 35-40 mm - riprodurre la testa e le spalle in modo che la faccia occupi il 70-80% della fotografia - essere a fuoco e nitide - essere di alta qualità senza segni di inchiostro o piegature. Le fotografie devono: - mostrare la persona che guarda direttamente l'obiettivo - mostrare il colore della carnagione in modo naturale - possedere sufficiente luminosità e contrasto - essere stampate su carta di alta qualità e ad alta definizione. Le fotografie stampate con fotocamera digitale devono avere un colore di alta qualità ed essere stampate su carta ad alta resa fotografica.

STILE ED ILLUMINAZIONE Le fotografie devono: - avere un colore neutro - mostrare gli occhi della persona aperti e chiaramente visibili – senza capelli che li coprano - mostrare la persona faccia a faccia con l'obiettivo, che non guarda al di sopra della spalla (stile ritratto) o con il capo inclinato e che mostra ben visibili entrambi i lati del viso in modo chiaro - essere scattate su uno sfondo disadorno di colore chiaro - essere scattate con un'illuminazione uniforme e non presentare ombre o riflessi del flash sulla faccia o occhi rossi.

OCCHIALI E COPRICAPO Se portate gli occhiali: - la fotografia deve mostrare gli occhi in modo chiaro e senza riflesso del flash sulle lenti, senza lenti ombreggiate (se possibile, evitare le montature pesanti – indossare occhiali con montatura più leggera, se li possedete) - la montatura non deve coprire alcuna parte degli occhi. Copricapo: - non è consentito alcun copricapo se non per motivi religiosi, ma deve mostrare chiaramente i tratti del viso, dalla punta del mento alla sommità della fronte e si devono poter vedere chiaramente entrambi i lati del volto.

INQUADRATURA ED ESPRESSIONE: La fotografia deve: - mostrarvi da soli (senza schienali di sedie, giocattoli o altre persone visibili), mentre guardate l'obiettivo con un'espressione neutra e la bocca chiusa.

I minori devono essere accompagnati da un genitore.

CHE VALIDITÀ HA ?

La **carta di identità cartacea** rilasciata per i richiedenti protezione internazionale ha validità limitata al territorio nazionale e ha la durata di **3 anni. (periodo massimo di validità) art. 3 del D.L. n. 130 del 2020.**

ATTENZIONE: i richiedenti protezione internazionale sono coloro che hanno inoltrato la **domanda di protezione internazionale o di asilo e che sono in attesa di decisione da parte delle commissioni territoriali. In questo caso la validità è di 3 anni.**

La durata è ordinaria per tutti gli altri stranieri iscritti in anagrafe e in possesso di permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, compresi i permessi di soggiorno per protezione speciale.

Pertanto per gli stranieri che esibiscono un permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria entrambi della durata di 5 anni se maggiorenni la validità è quella ordinaria.

La validità della C.I.E. invece rilasciata ai **Rifugiati** e agli altri migranti varia a seconda dell'età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la C.I.E. scade al primo compleanno dopo:

- **3 anni** dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età;
- **5 anni** dalla data di emissione per i minori con un'età compresa tra i 3 e i 18 anni
- **9 anni** più i i giorni che mancano al successivo compleanno del titolare per i maggiorenni

La C.I.E. rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.

QUANTO COSTA ?

Il rilascio della carta di identità cartacea è pari a un importo di 5,16 euro + 0,26 di diritti di segreteria. In caso di richiesta di duplicato l'importo è di euro 10,33.

Il rilascio della C.I.E. ha un **costo fisso di 16,79 euro** che può essere maggiore in alcuni Comuni che prevedono specifici costi di segreteria e diritti fissi e che di norma è maggiore in caso di richiesta di duplicato.

Per informazioni più dettagliate sul costo è necessario richiedere ai Comuni.

IN CHE FORMATO VIENE RILASCIATA?

FORMATO CARTACEO Ai richiedenti protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno ha segnalato che sono in atto i necessari adeguamenti del circuito di emissione della carta d'identità elettronica C.I.E. Pertanto ove richiesto il documento dovrà essere rilasciato in formato cartaceo

IN MATERIALE PLASTICO A chi ha ottenuto lo status di Rifugiato dalla Commissione territoriale e agli altri migranti viene rilasciata la Carta di identità elettronica, sempre non valida per l'espatrio, in materiale plastico in policarbonato su cui sono stampati a laser la foto e i dati del cittadino, protetti con elementi e tecniche di anticontraffazione, come ologrammi e inchiostri speciali.

IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO di carta d'identità ancora valida, occorre presentare una denuncia di furto o smarrimento agli organi di polizia o ai carabinieri.

IN CASO DI CARTA DETERIORATA ancora valida, per ottenere un nuovo documento occorre presentare la carta di identità deteriorata.

LA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA



Per quanto riguarda la carta di identità in formato elettronico, non essendo possibile derogare alle disposizioni ministeriali né alle procedure dei software in dotazione ai vari Enti per comodità di lettura si rinvia alle informazioni riportate sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno per completezza di trattazione, limitandosi a riportare che

La **Carta di Identità Elettronica (C.I.E.)** è il documento d'identità emesso dal Ministero dell'Interno e prodotto dal Poligrafico e Zecca dello Stato che, grazie a sofisticati elementi di sicurezza e anti contraffazione, permette l'accertamento dell'identità del possessore e **l'accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell'Unione Europea.**

La C.I.E. è infatti dotata anche di una componente elettronica che – grazie all’adozione delle più avanzate tecnologie disponibili e in conformità alla normativa europea – rappresenta l’identità digitale del cittadino.

I cittadini possono accedere ai servizi online aderenti con le **credenziali C.I.E.** in maniera semplice e veloce; in funzione del servizio richiesto dal cittadino, l’autenticazione può avvenire attraverso 3 livelli di autenticazione a sicurezza crescente:

- **livello 1:** accesso mediante una coppia di credenziali (username e password),
- **livello 2:** l’accesso prevede, in aggiunta alle credenziali di livello 1, l’impiego di un secondo fattore o meccanismo di autenticazione che certifichi il possesso di un dispositivo (es. codice temporaneo OTP, scansione QR code),
- **livello 3:** è richiesto l’utilizzo di lettore o uno smartphone dotato di tecnologia NFC per la lettura della C.I.E.

DOVE RECARSI PER FARE LA CARTA DI IDENTITA’?

COMUNE DI MESSINA:

Palazzo Zanca, Piazza Unione Europea

Di mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Circoscrizione 1 “Kalonerò” Vico Petrarò n. 6 Tremestieri

Di mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Tel: 0907725414 – 5410 - 5416

Circoscrizione 2 “Della Kalispera” Via degli Agrumi Palazzo dei Servizi Stadio S. Filippo

Di mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Tel: 0907725465-5467

Circoscrizione 5 “Antonello da Messina” Via Nicola Petrina 2 Villa Lina

Di mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Tel 0907725433- 5434

Circoscrizione 6 “Peloro” Via Consolare Pompea 1853

Di mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Tel:393098

E NEGLI ALTRI COMUNI ?

- Comune di Barcellona Pozzo di Gotto:

<https://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/2013/02/19/ufficio-anagrafe/> - ---

Comune di Capo d'Orlando:

<https://www.comune.capodorlando.me.it/l-amministrazione/uffici-e-contatti/area-demografica>

- Comune di Castoreale:

<https://www.castoreale.it/amministrazione/organizzazione/settori-e-uffici/servizi-demografici/>

- Comune di Giardini Naxos:

<https://comune.giardini-naxos.me.it/servizi-categoria/anagrafe-e-stato-civile/>

- Comune di Milazzo:

<https://www.comune.milazzo.me.it/amministrazione/uffici/5-settore-lavori-pubblici-patrimonio-e-attivita-produttive/>

- Comune di Montalbano Elicona:

<https://www.comune.montalbanoelicona.me.it/Amministrazione/Uffici/Ufficio-Anagrafe#page-content>

- Comune di Fondachelli Fantina:

<https://comune.fondachellifantina.me.it/servizi-categoria/anagrafe-estato-civile>

- Comune di Pace del Mela:

<https://comune.pacedelmela.me.it/uffici-servizi/guida-ai-servizi-demografici/>

- Comune di Rodì Milici:

https://www.comune.rodimilici.me.it/amministrazione/unita_organizzativa/ufficio-anagrafe-e-stato-civile/

- Comune di San Salvatore di Fitalia:

https://comune.sansalvatoredefitalia.me.it/amministrazione/unita_organizzativa/anagrafe-elettorale/

- Comune di Santa Domenica di Vittoria:


https://comune.santadomenicavittoria.me.it/unita_organizzativa/servizi-demografici/

- Comune di Sant'Angelo di Brolo:

<https://www.comune.santangelodibrolo.me.it/it-it/amministrazione/uffici?ufficio-servizi-demografici-3261#ufficio-servizi-demografici>

- Comune di Tusa:

<https://comunetusa.me.it/2024/02/sportello-dedicato-agli-stranieri/>



PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

[Art. 10 comma 3 della Costituzione](#)

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

[Art. 117 della Costituzione](#)

[Legge anagrafica L. n. 1228/1954](#)

[Regolamento anagrafico della popolazione residente, DPR 223 del 1989](#)

[D.lgs 286 del 25 luglio 1998](#) Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

[D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999](#) Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 2816

[Decreto Ministero dell'Interno 18 dicembre 2000](#)

Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'Interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente.

[Decreto legislativo 251/2007](#) Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

[Decreto legislativo 18/08/2015, n. 142](#)

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Publicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2015, n. 214.

[Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130](#) recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131 -bis , 391 -bis , 391 -ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale"

[Circolare n. 9 del 27 aprile 2012](#) Ministero dell'Interno, D.A.I.T. *ove sono allegati i modelli di dichiarazione di residenza per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.*

[Circolare n. 11 del 27 ottobre 2020](#) Ministero dell'Interno, D.A.I.T. *con la quale vengono dettate le direttive in materia di iscrizione e cancellazione del richiedente protezione internazionale.*

[Circolare D.A.I.T. n. 42 del 2006](#) *Iscrizione anagrafica cittadini stranieri extracomunitari. Direttiva dell' On. Sig. Ministro dell' Interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.*

Link utili

[Il sito web del Ministero dell'Interno sezione carta di identità](#)

Le presenti linee guida sono state redatte nell'ambito del progetto FAMI SPID (cofinanziato dall'Unione Europea per favorire il Sostegno e la promozione dell'Inclusione e dei Diritti dei Migranti) tra Prefettura di Messina, Università degli Studi di Messina, Comune di Messina, Comuni di: Barcellona P.G., Capo D'Orlando, Castoreale, Francavilla di Sicilia, Fondachelli Fantina, Giardini Naxos, Milazzo, Montalbano Elicona, Oliveri, Pace del mela, Rodì Milici, San Salvatore di Fitalia, Santa Domenica Vittoria, Sant'Angelo di Brolo, Terme Vigliatore, Tusa, Questura di Messina e ASP di Messina.

Non hanno la pretesa di essere esaustive ma costituiscono una guida per gli operatori del settore.

Chiunque voglia proporre ulteriori contributi o integrarle può trasmettere la segnalazione a protocollo@comune.messina.it e l.strano@comune.messina.it, indicando in oggetto Linee Guida Progetto FAMI.